



# Comune di Castiglione Cosentino

## PROVINCIA DI COSENZA

[www.comune.castiglionecosentino.cs.it](http://www.comune.castiglionecosentino.cs.it) - [castiglionecosentino@postecert.it](mailto:castiglionecosentino@postecert.it) - [castiglionecosentino@libero.it](mailto:castiglionecosentino@libero.it)

Prot. N° 8659 del 05-10-2020

ORDINANZA N° 26 del 06-10-2020

**OGGETTO:** Posa in opera di n° 2 dossi rallentatori di velocità e istituzione del limite di velocità di 30 Km/h nella Via S.Lucia.

### IL SINDACO

**Premesso** che la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economiche perseguite dallo Stato.

**Considerato** che nel Comune di Castiglione Cosentino è necessario integrare la segnaletica preesistente volta ad una regolamentazione più appropriata della viabilità urbana.

**Considerato** che a seguito di ripetute segnalazioni di cittadini e a conseguenti verifiche tecniche all'uopo poste in essere dal personale della Polizia Municipale è emersa l'esigenza di predisporre interventi di moderazione della velocità per i veicoli che transitano in Via S.Lucia.

**Visto** l'art. 179 c. 5 del Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992, il quale dispone che "i dossi artificiali possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residence, ecc..."; possono essere installati in serie e devono essere presegnalati e ne è vietato l'impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento.

**Visto** il c. 9 del sopracitato art. 179 il quale stabilisce che i dispositivi rallentatori di velocità devono essere "posti in opera previa ordinanza dell'Ente proprietario della strada che determina il tipo e l'ubicazione".

**Ritenuto**, pertanto, per i motivi sopra citati e nella strada di cui in oggetto, necessario procedere all'installazione di dispositivi rallentatori di velocità del tipo Dossi artificiali e istituire il limite di velocità di 30 Km/h, al fine di limitare la velocità dei veicoli in transito che creano un pericolo per l'incolumità pubblica.

**Visto** il Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 285/1992 e ss.mm. ed in particolare l'art. 42 concernente la segnaletica complementare.

**Visto** il D.P.R. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada" ed in particolare l'art. 179 a titolo Rallentatori di velocità.

**Visto** il D. M. 5 Novembre 2001 e ss.mm.. **Visto** il D. Lgs. 267/00 e ss.mm.

### ORDINA

I seguenti provvedimenti:

- L'Istituzione del limite di velocità di 30 Km/h nella Via S.Lucia.
- L'installazione di rallentatori di velocità del tipo dossi artificiali predisposti in opera di larghezza non inferiore a 120 cm e altezza non superiore a 7 cm nelle ubicazioni sotto specificate:

-Via S.Lucia posizionamento di n.2 dossi artificiali predisposti in opera in conglomerato bituminoso in prossimità delle abitazioni identificate dai civici dal n° 9 al n° 12 ; Per il suo presegnalamento deve essere posizionata, a una distanza di almeno 20 mt prima del dosso, in entrambi i sensi di marcia, la seguente segnaletica stradale: cartello Fig. II 2 art. 85 (dosso) e cartello Fig. II 2 art. 50 del D.P.R. 495/1992 (limite di velocità 30 Km/h), installati su un unico palo;

L'Ufficio Tecnico LL.PP.-Manutentivo, l'Ufficio Tecnico Comunale Territorio-Urb.-Ambiente, l'Ufficio Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento.

### AVVERTE

La presente ordinanza, la cui esecuzione è demandata a tutti gli organi di Polizia contemplati dall'art. 12 del Codice sopra citato, viene resa nota mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e all'albo pretorio on-line di questo Comune ed acquista efficacia mediante la collocazione dei cartelli come sopra disposto. Le direttive per la collocazione della prescritta segnaletica è demandata all'Ufficio Tecnico comunale in collaborazione con la Polizia Municipale.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Ministero per i Lavori Pubblici entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 285/1992 e ss.mm. oppure entro 60 gg. mediante ricorso Giurisdizionale dinanzi al TAR Calabria e nelle modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Il Servizio di Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza. Contro gli inadempimenti si procederà secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada.

La presente ordinanza viene trasmessa: alla Prefettura U.T.G. di Cosenza, al Comando Stazione Carabinieri di San Pietro In Guarano, ai locali Vigili Urbani, all'Ufficio Tecnico Comunale Territorio-Urb.-Ambiente e all'Ufficio Tecnico Comunale LL.PP.- Manutentivo ognuno per quanto di competenza.

Dalla Residenza municipale, li



IL SINDACO  
Eto (Salvatore Magarò)  
*Magarò*